

26 marzo 2020

Categorie: **Contribuenti > Adempimenti**

Nel 2020 TARI come nel 2019. Eventuali aumenti a partire dal 2021

Autore: Francesco Giuseppe Carucci

In uno scenario come quello che si va configurando a causa dell'emergenza Covid-19, sarebbe stato certamente di buon senso un intervento a livello centrale quanto meno per sospendere e differire a data da destinarsi le scadenze previste in queste settimane per il pagamento dei tributi locali.

Invece, nell'articolo 107 del Decreto "Cura Italia" che differisce i termini amministrativo-contabili per gli enti locali, di tale intervento non vi è traccia.

Resta pertanto rimessa alla volontà dei sindaci la facoltà di sospendere e differire i termini di pagamento dei tributi locali con la conseguenza, logicamente, di assistere a comportamenti differenti su tutto il territorio nazionale.

Nel caso in cui, dunque, un comune non deliberi il differimento dei termini, il cittadino che non rispetti le scadenze previste in questi mesi potrà essere oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della Legge n. 296/2006.

Più tempo per il nuovo metodo tariffario TARI e TARIP – È confermato che il nuovo metodo tariffario TARI, secondo le modalità dettate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, dovrà essere applicato già da quest'anno.

Il calcolo va effettuato mediante il prodotto tra il **costo standard** di riferimento per gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate di rifiuti urbani gestite nell'ambito del servizio.

A causa di tali vincolanti novità di calcolo, di difficile recepimento per i comuni, il termine ultimo entro cui deliberare tariffe e regolamenti, per il solo 2020, era già stato fissato al 30 aprile dall'articolo 57-bis, comma 1, lett. b), introdotto in sede di conversione del D.L. n. 124 dello scorso 26 ottobre.

Con la sopravvenuta emergenza epidemiologica, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno con esclusivo riferimento alla determinazione delle tariffe senza tener conto dei regolamenti. Ciò in virtù del comma 4 dell'articolo 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Il maggior termine del 30 aprile 2020 era stato introdotto al fine di permettere ai comuni di adeguarsi alle nuove modalità di calcolo. Di norma il termine di approvazione delle delibere di aliquote e tariffe, per la generalità dei tributi comunali, coincide con il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Nel concedere tempo sino al 30 giugno per le delibere tariffarie, il "Cura Italia" non ha richiamato l'articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019.

L'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, analogamente a quanto previsto in materia di deliberazione di

aliquote e tariffe, stabilisce che i regolamenti delle entrate tributarie, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione dei bilanci di previsione, hanno effetto già dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In ultimo tale termine, per il bilancio di previsione 2020, è stato posticipato al 31 maggio dal comma 2 del richiamato articolo 107. Alla luce di ciò, si deve ritenere che il nuovo regolamento TARI possa comunque essere deliberato dai consigli comunali entro detta data (anziché quella del 30 aprile).

Inoltre il legislatore, per andare incontro alle esigenze di sindaci e consigli comunali, anche a causa dell'emergenza, ha introdotto con il comma 5 della disposizione in commento la possibilità di approvare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019. Ciò, tuttavia, a condizione che entro il 31 dicembre prossimo si provveda alla determinazione ed approvazione del nuovo piano economico-finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 che tenga conto delle novità.

Gli importi a copertura degli eventuali costi eccedenti risultanti dal PEF 2020, rispetto a quelli emergenti dal PEF per il 2019, può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

La naturale conseguenza di tale previsione è che la TARI che i cittadini dovranno pagare nel 2020 equivarrà a quelle pagata nel 2019 ed eventuali aumenti (o più raramente riduzioni) saranno richiesti loro nel 2021, 2022 e 2023.

La portata della menzionata norma ben si concilia con quanto previsto dall'articolo 15-bis del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) secondo il quale i versamenti delle rate del tributo fissati dai regolamenti prima del 1° dicembre sarebbero stati determinati comunque sulla scorta degli atti deliberativi relativi all'anno precedente fatto salvo l'obbligo di successiva effettuazione del conguaglio.

Ulteriori difficoltà nei calcoli – Nell'elaborazione del PEF 2020 i comuni dovranno tenere conto della compressione del servizio di smaltimento dei rifiuti dovuta alla inattività di molti esercizi commerciali che sono rimasti con le serrande abbassate a seguito dei vari decreti che si stanno susseguendo in queste settimane per far fronte all'emergenza Covid-19.

Tali esercenti, infatti, chiederanno certamente la rideterminazione del tributo in ragione del reale periodo in cui hanno occupato aree e locali per l'esercizio delle attività.

Altro fattore che potrebbe avere incidenza sui calcoli che dovranno effettuare gli uffici tributi comunali è rappresentato dall'importante novità per i contribuenti che versano in condizioni di disagio economico che, ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2, del D.L. n. 124 dello scorso 26 ottobre 2019, potranno fruire di particolari agevolazioni in analogia a quanto avviene per i bonus sociali per energia elettrica, gas e servizio idrico integrato.



© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it